

**Seminario Ordine Architetti PPC
Roma, 19.5.2014**

Ruoli e competenze professionali dell'architetto e delle altre professioni dell'edilizia, nel campo dei beni culturali.

di Enrico Milone

STRUTTURA DELL'ALBO DELL'ORDINE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI				
struttura dell'albo				
SEZ.	settore albo	titolo profess.	laurea-abilitez.	campo di attività
A	architettura	architetto	classe 4/S architettura e ingegneria edile direttiva CEE	disposizioni vigenti nazionali ed europee per l'architetto e in particolare quelle che implicano metodologie avanzate innovative o sperimentali
A	pianificazione e territoriale	pianificatore territoriale	*cl, 54/S pianif. territ. urban. ambientale *cl. 4/S archit. e ing. edile	pianificazione di territorio, paesaggio, ambiente, città
A	paesaggistica	paesaggista	* cl.3/S architettura del paesaggio *cl.4/S architett. e ing.edile *cl.82/S sc.ze ambiente-territ.	*progettazione e direzione di giardini e parchi *redazione di piani paesistici *restauro di parchi e giardini storici ex leg 364/19'09, ad esclusione delle componenti edilizie
A	conservazione e beni architettonici e ambientali	conservatore dei beni architettonici e ambientali	* cl. 10/S conservaz.beni architettonici e ambientali * cl.4/S architettura e	diagnosi del degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi per la conservazione

			ing.edile	
B	architettura	architetto junior	classe 4 Scienze dell'architettura e ingegneria edile *cl.8 ingegneria civile e ambientale	*collaborazione a progett. direz, collaudo di edilizia; * progettaz., direz., contabilità costruzioni civili semplici con metodologie standardizzate * rilievi di edilizia
B	pianificazioni	pianificatore junior	* cl.7 Urbanistica e pianif. territ. e ambientale - * cl.27 Scienze e tecnologie per ambiente e natura	*collaborazione alle attività di pianificazione *costruzione e gestione di sistemi informativi per la città e il territorio *analisi e monitoraggio territoriale e ambientale *gestione e valutazione pianificazione territoriale

CAMPI DI ATTIVITA' DELL'ARCHITETTO

RD 2537/1925 - Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto: ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Restauro e costruzioni civili di carattere artistico

Dal punto di vista della competenza professionale, gli interventi su edifici esistenti privi di carattere artistico rientrano nella categoria dell'edilizia civile, anche se vengono denominati "interventi di restauro" dagli strumenti urbanistici o dal regolamento edilizio.

Di conseguenza l'architetto ha competenza esclusiva per:

- il restauro e il ripristino degli edifici vincolati dalla legge 1089/39 che ha sostituito la originaria legge 364/1909. Oggi la materia è regolata dal codice dei beni culturali e del paesaggio DPR 42/2004;
- le opere di edilizia che presentino carattere artistico.

Il campo del primo gruppo è sicuramente definito in quanto gli edifici sono analiticamente indicati in appositi elenchi. Nello stesso gruppo sono da considerare inclusi tutti gli edifici pubblici che hanno superato i 50 anni di età, anche se non compresi negli elenchi, visto che la giurisprudenza li considera assoggettati a vincolo di fatto, con la sola maturazione dell'età, anche in assenza di esplicita dichiarazione di vincolo, fermi restando gli altri requisiti di legge, cioè che si tratti di opere creative e che il progettista non sia ancora in vita.

Per le opere comprese nel secondo gruppo, invece, occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell'opera stessa. La casistica può comprendere sia un edificio esistente che uno da costruire su una data area. In quest'ultimo caso la artisticità può essere individuata dallo stesso programma dell'opera se si tratta di una opera pubblica da costruire secondo criteri di monumentalità o può derivare dal

valore artistico dell'ambiente costruito o naturale nel quale l'opera deve essere inserita.

RESTAURO E COSTRUZIONI CIVILI DI CARATTERE ARTISTICO

Dal punto di vista della competenza professionale, gli interventi su edifici esistenti privi di carattere artistico rientrano nella categoria dell'edilizia civile, anche se vengono denominati "interventi di recupero". Gli interventi veri e propri di restauro, invece, sono riservati solo agli architetti, ai sensi del secondo comma dell'art.52 del RD 2537/1925: *"...le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 364/1909 [ora DLgs 490/1999] per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."*

Di conseguenza l'architetto ha competenza esclusiva per:

- il restauro e il ripristino degli edifici vincolati dalla legge 1089/39 che ha sostituito la originaria legge 364/1909;
- le opere di edilizia che presentino carattere artistico.

Il campo del primo gruppo è sicuramente definito in quanto gli edifici sono analiticamente indicati in appositi elenchi. Nello stesso gruppo sono da considerare inclusi tutti gli edifici pubblici che hanno superato i **70 anni (legge sviluppo 106/2011)** di età, anche se non compresi negli elenchi, visto che la giurisprudenza li considera assoggettati a vincolo di fatto, con la sola maturazione dell'età, anche in assenza di esplicita dichiarazione di vincolo, fermi restando gli altri requisiti di legge, cioè che si tratti di opere creative e che il progettista non sia ancora in vita.

Per le opere comprese nel secondo gruppo, invece, occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell'opera stessa. La casistica può comprendere

sia un edificio esistente che uno da costruire su una data area. In quest'ultimo caso la artisticità può essere individuata dallo stesso programma dell'opera se si tratta di una opera pubblica da costruire secondo criteri di monumentalità o può derivare dal valore artistico dell'ambiente costruito o naturale nel quale l'opera deve essere inserita.

Altri requisiti che possono concorrere a definire il carattere artistico sono determinati dalla qualità del contesto nel quale è ubicato l'edificio esistente o l'area sulla quale deve essere costruito: tali requisiti possono considerarsi automaticamente verificati nel caso di ubicazione all'interno del perimetro del centro storico (zone di tipo A del DM 1444 del 2.4.1968) ovvero nell'ambito di aree sottoposte al vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi delle leggi 431/1985 e 1497/1939. Nel caso di edifici da costruire si può ulteriormente precisare che il carattere artistico può riscontrarsi quando abbiano la funzione di essere rappresentativi della memoria collettiva, celebrativa e, comunque, di rispondere ad esigenze di correlazione fisica, funzionale ed estetica con fatti, manufatti e contesti di particolare carattere artistico ed ambientale.

INGEGNERI

Anche gli ingegneri possono operare sugli edifici di carattere artistico e vincolati, ma solo per la "parte tecnica", alla pari con gli architetti. Per parte tecnica non può che intendersi fondamentalmente gli aspetti strutturali ed impiantistici.

L'opera professionale nel campo degli edifici di interesse storico-artistico è riservata agli architetti, ma, in base al **Regio Decreto n. 2537 del 1925**, la 'parte tecnica' è di competenza, oltre che degli architetti, anche degli **ingegneri**. Fino all'ultimo decennio del secolo scorso in merito non ci sono state vertenze importanti e la norma veniva poco applicata. Nel campo dei beni culturali, in pratica, **gli ingegneri venivano incaricati come gli**

architetti, specialmente nei consolidamenti di strutture murarie. Tale andamento è rilevabile ancora oggi, anche se si sta affermando un orientamento di maggior rispetto della norma che stabilisce la riserva a favore degli architetti grazie a una serie di **ricorsi degli Ordini degli architetti e di sentenze di Tar e Consiglio di Stato**.

A tale orientamento ha contribuito anche il **ministero dei Beni Culturali** che, richiamando il parere del **Consiglio di Stato n. 382/97**, ha chiarito che gli interventi sui beni vincolati devono essere sempre sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria e imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e, dunque, mediante la **sottoscrizione congiunta del progetto** da parte dei due professionisti.

Portando avanti questa linea, il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 21 del 9 gennaio**, ha stabilito che anche la **direzione lavori**, che poteva essere considerata parte tecnica - e quindi consentita all'ingegnere -, deve essere riservata agli architetti, visto che implica scelte relative anche ad aspetti storico-artistici. Il Consiglio si è così espresso in merito a **due sentenze del Tar Veneto**, del 15 novembre 2007 e del 25 novembre 2008, aventi per oggetto incarichi a ingegneri per direzione lavori relativi a edifici di interesse storico-artistico. Contro questa sentenza si sta muovendo il CNA, spingendo gli Ordini provinciali a fare ricorsi al TAR, con il sostegno dello stesso CNI. A sua volta, il CNAPPC ha deciso di sostenere gli Ordini degli architetti che si opporranno a tali interventi degli ingegneri.

Nel campo non vi è competenza dei tecnici diplomati come geometri e periti industriali edili.

Alcuni hanno ipotizzato che gli ingegneri civili italiani, essendo riconosciuta la loro laurea dalla direttiva sull'architettura, possono esercitare in Italia nel campo degli immobili con carattere

artistico. Tale tesi è erronea, ed è stata respinta dalla Corte di Giustizia europea con un'ordinanza del 5 aprile 2004 (causa C-3/2002).

Infatti, come è indicato nel "Dossier architetti stranieri" del CNAPPC del 23.3.2005, la Direttiva 384/85/CEE, recepita con D.lgs. 129/92, è finalizzata al riconoscimento da parte dell'Italia di titoli rilasciati da altri Stati membri dell'Unione Europea, attribuendo loro la stessa efficacia di quelli rilasciati da Istituti italiani, al fine di consentire il libero stabilimento nel nostro Paese di professionisti stranieri.

Allo stesso tempo, si osserva che il D.lgs. 129/92 non contempla, in alcun modo, la possibilità del riconoscimento del titolo di architetto in Italia, nei confronti di coloro il cui titolo di formazione sia costituito dal diploma di laurea in ingegneria civile e dalla relativa abilitazione professionale entrambi conseguiti in Italia; infatti, nel nostro Paese, a partire dal percorso formativo accademico e dal successivo esame abilitativo, le due professioni sono ben distinte, come distinti sono i due albi professionali.

Si ritiene, pertanto, che in assenza di specifiche e diverse statuizioni legislative in merito, debbano trovare applicazione, in ambito nazionale, le vigenti disposizioni che regolano l'esercizio delle due professioni, per quanto concerne sia le rispettive competenze professionali, sia le iscrizioni all'Albo.

Pertanto l'iscrizione all'Albo degli Architetti è consentita esclusivamente a coloro che sono laureati in architettura (ora laurea 4S o LM4 riconosciuta dalla UE, architettura e ingegneria edile) ed abbiano superato il relativo esame di Stato e, solo a questi compete il titolo di architetto. Occorre tuttavia considerare che un laureato in 4S UE o LM4 UE presso una facoltà di ingegneria può sottoporsi all'esame di abilitazione per la professione di architetto e quindi iscriversi all'Ordine degli architetti sezione A settore architettura. Tale ingegnere avrà il diritto-dovere ad usare il titolo di architetto ed avrà tutte le competenze dell'architetto comprese quelle nel campo dei beni culturali.

La Corte di Giustizia europea con un'ordinanza del 5 aprile 2004 (causa C-3/2002) ha escluso che il percorso formativo, stabilito nella direttiva 85/384/CEE, rilevi ai fini delle competenze che l'ordinamento degli Stati membri attribuisce alle diverse categorie professionali nel settore dell'architettura. Ciò in quanto scopo della direttiva è quello, e solo quello, di agevolare e rendere effettivo il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri.